

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3728

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(BERLINGUER)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro della sanità**

(BINDI)

col **Ministro per i beni e le attività culturali**

(MELANDRI)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra Italia e Ucraina, firmato a Kiev l'11 novembre 1997, rientra nella linea politica cui si ispira il Ministero degli affari esteri, volta a valorizzare le capacità di proiezione internazionale e di cooperazione bilaterale offerte da tale strumento di politica estera.

L'Accordo in esame si inserisce nel dinamico scenario ove diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica, divenuti indipendenti, presentano favorevoli ed ampi spazi di sviluppo per la cultura italiana. L'Accordo sostituirà - aggiornandolo significativamente - quello del 9 febbraio 1960 con l'URSS, estendendolo altresì alla collaborazione nel settore scientifico.

Esso rappresenta una componente primaria del rafforzamento dei legami tra Italia ed Ucraina, Paese - quest'ultimo - che è il secondo in Europa per dimensioni (dopo la Russia) e che svolge un ruolo di ponte tra l'Europa centrale e la Russia.

La specifica importanza politica dell'Ucraina in quell'area geografica e le potenzialità di espansione dei rapporti economico-commerciali con l'Italia hanno costituito precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l'Accordo culturale in questione.

In effetti nelle aree est-europee la dimensione culturale è anche fattore di propulsione degli scambi commerciali, ivi inclusa l'Ucraina il cui mercato possiede notevoli prospettive.

Più in generale, i rapporti bilaterali con quel Paese sono ormai maturi per valorizzare quella identità culturale che l'Ucraina sta oggi riscoprendo, nel recuperare il proprio

patrimonio del passato con l'ausilio delle culture dei maggiori Paesi europei.

Particolarmente qualificante, in tale quadro, potrà risultare una adeguata diffusione della lingua italiana e una più ampia collaborazione nel campo della ricerca scientifica. In Ucraina vi è una precisa «domanda d'Italia», della sua cultura e della sua scienza, onde riannodare legami del passato oggi ancora visibili nell'architettura e financo rintracciabili in una piccola comunità di origine italiana localizzata in Crimea, ricordo di una nutrita presenza di genovesi e veneziani insediatasi nel Mar Nero.

L'Accordo determina i principi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi.

L'articolo 1 assume nel primo paragrafo un carattere essenzialmente preambolare. Nel secondo paragrafo dello stesso articolo, invece, viene regolato il settore prioritario dell'insegnamento della lingua, con il reciproco impegno a sostenere le iniziative che, nel rispetto delle legislazioni interne, promuovano la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro Paese.

L'articolo 2 disciplina il settore prioritario della cooperazione accademica mediante l'incoraggiamento dello scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura e l'intensificazione dei rapporti tra istituti scientifici e studiosi. Un naturale corollario per il funzionamento della collaborazione accademica in esame sarà costituito dallo scambio di informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche effettuate.

L'articolo 3 prevede l'eventuale ricorso, di comune accordo, ad organismi internazionali per il finanziamento o l'attuazione

di programmi o di progetti previsti nell'Accordo in esame o in altri accordi da esso derivati.

L'articolo 4 concerne il campo dei rapporti artistico-culturali tra i due Paesi e tende allo sviluppo della collaborazione nella musica, danza, teatro e cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni. In tale quadro le Parti assumono l'impegno a scambiarsi mostre di alto livello, in grado di esprimere significativamente il proprio patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 5 garantisce l'attività sul territorio di ciascuna delle due Parti contraenti delle istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituzioni di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche.

L'articolo 6 disciplina il settore prioritario dello studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte contraente nelle università e negli altri istituti superiori per mezzo di cattedre e dottorati, collegandosi al secondo paragrafo dell'articolo 1.

L'articolo 7 prevede la possibilità che le Parti giungano ad accordi per il regolamento ai soli fini scolastici dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute dall'altro Paese e per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da università o istituti universitari, purchè vi sia corrispondenza tra i programmi di studio.

Gli articoli 8 e 9 regolano il settore prioritario della cooperazione scientifica, tecnologica e della protezione ambientale attraverso una dettagliata elencazione di specifici campi di attività in tali materie (articolo 8) e di azioni effettive mediante le quali concretizzare tale genere di collaborazione (articolo 9).

In particolare si incoraggerà, tra l'altro, sanità, medicina, agricoltura, biotecnologie, informazione, comunicazione, energia, ricerca industriale, genio civile, architettura, urbanistica, monumenti, scienze umane e sociali.

Tra le azioni si prevedono scambi di professori, ricercatori, esperti, personale tecnico, documentazioni e informazioni, organizzazione di seminari, conferenze e simposi, concessione di borse di studio, messa in opera di centri, laboratori, gruppi di ricerca, progetti e programmi di ricerca.

L'articolo 10 riguarda l'importante campo della collaborazione archeologica che si intende favorire per mezzo di scambi di informazioni, simposi, seminari, ricerche comuni e missioni operanti nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 11 costituisce un fondamentale mezzo di supporto per il conseguimento dei diversi obiettivi culturali del presente Accordo. Esso, infatti, regola la reciproca offerta di borse di studio a studenti universitari, laureati ed accademici ricercatori per studi e ricerche.

L'articolo 12 ordina il settore prioritario della collaborazione scolastica attraverso lo studio dei rispettivi sistemi scolastici, nell'ottica di una maggiore conoscenza reciproca di questi ultimi. Lo strumento principale di tale rilevante terreno di cooperazione è rappresentato dallo scambio di esperti.

Gli articoli 13, 14, 16 e 17 completano il quadro della cooperazione culturale tra i due Paesi, ponendo l'accento sulla collaborazione nei settori dello sport, gioventù, vita politica, economica, culturale e sociale, archivi, biblioteche, radiotelevisione.

L'articolo 15 è espressione dell'esigenza, che si è ritenuto di far valere in tutti i recenti accordi culturali, di stabilire una più stretta collaborazione per combattere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore dell'altro Paese.

L'articolo 18 prevede infine la costituzione di una Commissione mista culturale e di una Commissione mista scientifica che dovranno tradurre in norme precise (attraverso programmi esecutivi a carattere pluriennale) i principi accolti dall'Accordo.

Tali Commissioni miste si riuniranno alternativamente nelle rispettive capitali.

L'Accordo, che entrerà in vigore dalla data dell'ultima notifica che confermi l'adempimento delle procedure interne necessarie (articolo 19), avrà durata illimitata

(articolo 20), salvo denuncia di una delle due parti con un preavviso di tre mesi (articolo 20). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di collaborazione nei settori dell'istruzione, della cultura e della scienza, tra l'Italia e l'Ucraina, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articoli 2-9a-12-14 e 16:

Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale e scientifica, viene previsto lo scambio di esperti, di docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 3 docenti e ricercatori per 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 3 persone x 8 giorni)	L.	4.320.000
--	----	-----------

n. 1 archivista per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
---	---	-----------

n. 1 esperto bibliotecario per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 giorni)	»	1.800.000
---	---	-----------

n. 2 esperti nel settore della istruzione scolastica per 6 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 2 persone x 6 giorni)	»	2.160.000
--	---	-----------

n. 1 personalità ucraina nel settore della cultura per 8 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 400.000 x 8 giorni)	»	3.200.000
--	---	-----------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale e scientifica di docenti, ricercatori ed esperti (articoli 2, 9a, 16), si prevede che l'Italia possa inviare in Ucraina quindici unità: tredici docenti, ricercatori ed esperti, un archivista e un bibliotecario. I relativi

oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Kiev (lire 2.700.000 x 15 persone = lire 40.500.000 + lire 2.025.000 maggiorazione del 5 per cento)	L.	42.525.000
---	----	------------

Per favorire, inoltre, la collaborazione accademica tra i due Paesi (articolo 2), si prevede di finanziare annualmente le attività di cooperazione tra gli Istituti scientifici nei settori di interesse comune. La relativa spesa è così quantificata:

finanziamento di Convenzioni interuniversitarie:	L.	40.000.000
--	----	------------

TOTALE ONERE (articoli 2, 9a, 12, 14 e 16)	L.	95.805.000
--	----	------------

Articolo 4:

Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevede il seguente onere annuo:

<i>iniziative nei settori ritenuti prioritari</i>	L.	50.000.000
---	----	------------

TOTALE ONERE (articolo 4)	L.	50.000.000
---------------------------	----	------------

Articoli 5 e 6:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Ucraina, si prevede l'assunzione di un lettore per un anno, lo svolgimento di un apposito corso di formazione per docenti locali, la costituzione di due cattedre di italiano per docenti locali, l'acquisto di libri e materiale audiovisivo. I relativi oneri sono così suddivisi:

(lire 30.000.000 x 1 lettore x un anno)	L.	30.000.000
---	----	------------

(lire 30.000.000 x 1 corso di formazione per un anno)	»	30.000.000
---	---	------------

(lire 15.000.000 x 2 docenti x un anno)	»	30.000.000
---	---	------------

acquisto di libri e materiale audiovisivo	»	4.000.000
---	---	-----------

TOTALE ONERE (articoli 5 e 6)	L.	94.000.000
-------------------------------	----	------------

Articolo 9, commi b-c:

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, sono previste apposite conferenze.

I relativi oneri sono così ripartiti:

contributo per conferenze in Ucraina	L.	50.000.000
contributo per conferenze in Italia	»	40.000.000
invio di pubblicazioni scientifiche	»	1.000.000
		<hr/>
TOTALE ONERE (articolo 9, commi b-c)	L.	91.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 9d:

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di professori, ricercatori ed esperti, ai soggiorni scientifici e tecnologici.

La relativa spesa annua è così quantificabile:

indennità per soggiorni di lunga durata (lire 2.000.000 x 1 persona x 15 mesi)	L.	30.000.000
indennità giornaliera per soggiorni di breve durata (lire 150.000 al giorno x 1 persona x 45 giorni)	»	6.750.000
spese di assicurazione	»	2.000.000
		<hr/>
TOTALE ONERE (articolo 9-d)	L.	38.750.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 10:

Al fine di migliorare la collaborazione nel settore archeologico e del restauro, vengono previsti appositi interventi, i cui oneri sono così suddivisi:

invio in missione di n. 4 esperti x 5 giorni; sulla base del successivo calcolo (articolo 18), la relativa spesa è quantificata in lire 19.920.000;	L.	19.920.000
interventi per restauro del patrimonio in Ucraina	»	70.000.000
pubblicazione risultati delle ricerche	»	10.000.000
		<hr/>
TOTALE ONERE (articolo 10)	L.	99.920.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 11:

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti della Ucraina, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno otto borse di studio per un periodo di sei mesi; la relativa spesa è così quantificabile:

borsellino mensile (lire 1.100.000 x 8 persone x 6 mesi);	L.	52.800.000
spese di assicurazione (lire 400.000 x 8 persone)	L.	3.200.000
		<hr/>
TOTALE ONERE (articolo 11)	L.	56.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 18:

Per l'esame dei programmi operativi vengono costituite due Commissioni miste, che si riuniranno alternativamente in Ucraina ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di quattro funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 4 persone x 5 giorni)	L.	4.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 101, al cambio di lire 1.800 = lire 182.000, cui si aggiungono lire 55.000, pari al 30 per cento quale maggioranza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 237.000 viene ridotto di lire 61.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire 176.000 + lire 53.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 336, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 229.000 x 4 persone x 5 giorni)	»	4.580.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Kiev (lire 2.700.000 x 4 persone = lire 10.800.000 + lire 540.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	11.340.000
		<hr/>
TOTALE ONERE (articolo 18)	L.	19.920.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e delle altre Amministrazioni per i seguenti importi:

Ministero degli affari esteri	L.	480.860.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	»	10.080.000
Ministero della pubblica istruzione	»	2.160.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	»	49.700.000
Presidenza del Consiglio dei ministri	»	3.200.000

a decorrere dal 1999, e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	1999	2000	2001
Articolo 2-9a-12-14 e 16	L. 95.805.000	L. 95.805.000	L. 95.805.000
Articolo 4	» 50.000.000	» 50.000.000	» 50.000.000
Articolo 5 e 6	» 94.000.000	» 94.000.000	» 94.000.000
Articolo 9 b-c	» 91.000.000	» 91.000.000	» 91.000.000
Articolo 9d	» 38.750.000	» 38.750.000	» 38.750.000
Articolo 10	» 99.920.000	» 99.920.000	» 99.920.000
Articolo 11	» 56.000.000	» 56.000.000	» 56.000.000
Articolo 18	» 19.920.000	» -	» 19.920.000
TOTALI . . .	<u>L. 545.395.000</u>	<u>L. 525.475.000</u>	<u>L. 545.395.000</u>
In cifra tonda	L. 546.000.000	L. 526.000.000	L. 546.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, nonché alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Ucraina, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 546 milioni per l'anno 1999, in lire 526 milioni per l'anno 2000 e in lire 546 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominate le Parti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale tra i due Paesi.

Le due Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 2

Le due Parti favoriranno l'avvio e lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, compreso lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura, nonché lo sviluppo e l'intensificazione della collaborazione reciprocamente vantaggiosa tra gli istituti scientifici e gli studiosi delle due Parti, lo scambio di informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche.

Art. 3

Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti la cui realizzazione è contemplata nel presente Accordo o negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 4

Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni.

Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art. 5

Le due Parti, ove possibile, favoriranno reciprocamente sul proprio territorio l'attività di Istituzioni culturali dell'altra Parte quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Art. 6

Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte nelle proprie Università ed altri Istituti superiori mediante il funzionamento di cattedre e di lettori.

Art. 7

Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilità di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi.

Le due Parti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese al quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 8

Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

- a) sanità pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera;
- b) agronomia;
- c) agricoltura e tecnologie scientifiche nell'industria dell'alimentazione;
- d) gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione;
- e) biotecnologie;
- f) scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- g) energia;
- h) ricerca industriale ed innovazione tecnologica;
- i) nuovi materiali e genio civile;
- l) preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti;
- m) applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali;
- n) ogni altro settore di comune interesse concordato fra le Parti.

Art. 9

In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' concretizzarsi mediante:

- a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale tecnico;
- b) scambio di documentazioni e di informazioni d'attualita' scientifica e tecnologica;
- c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni altra manifestazione;
- d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni scientifici e tecnologici di alto livello;
- e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca congiunti;
- f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di ricerca congiunti d'interesse comune;
- g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata tra le due Parti contraenti.

Art. 10

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, nonche' le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Art. 11

Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti universitari, laureati ed accademici ricercatori per studi e ricerche.

Art. 12

Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica ed approfondiranno la reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 13

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.

Art. 14

Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 15

Le due Parti favoriranno una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' con la legislazione interna e con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 16

Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 17

Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio - televisivi.

Art. 18

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista culturale ed una Commissione Mista scientifica incaricate di esaminare rispettivamente il progresso della cooperazione culturale ed il progresso di quella scientifica e tecnologica e di approvare Programmi esecutivi pluriennali. Tali Commissioni Miste si riuniranno alternativamente nelle rispettive Capitali.

Art. 19

Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica per iscritto che confermi l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 20

Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo.


Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto tre mesi prima all'altra Parte attraverso le vie diplomatiche.

La denuncia del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione dei vari progetti e programmi in corso concordati durante il periodo della sua vigenza, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente di comune accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Kiev l'undici novembre millenovecentonovantasette in due originali in lingua italiana e ucraina, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELL'UCRAINA

